# MINISTERO DELL'INTERNO

# DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Contratto in forma pubblico amministrativa, a seguito di procedura aperta,
svolta ai sensi dell'art. 3, lett. sss), dell'art.59, comma 1, e dell'art.60 del
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 per la fornitura di
, C.I.G, con criterio di aggiudicazione
al prezzo più basso ai sensi dell'art.95, comma 4, lett. b) e 97, comma 2-bis, del
citato Decreto.
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciannove addì del mese di in Roma,
nella sede del Ministero dell'Interno, avanti a me, Ufficiale
Rogante del Dipartimento della P.S. come da D.M. in data registrato
all'Ufficio Centrale del Bilancio il, Visto n, sono presenti:
1), agente in nome e per conto del Ministero
dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza nella sua qualità di
, Dirigente dell'Ufficio Attività contrattuali per il vestiario,
l'equipaggiamento e l'armamento della Polizia di Stato, la quale dichiara che
l'Amministrazione rappresentata è iscritta alla partita fiscale n.80202230589;
2) il Sig, nato a il 18/8/1966 - nella sua
qualità die Legale Rappresentante della società
, il quale dichiara che la società è iscritta nel Registro delle
Imprese di al numero, codice fiscale
, domicilio fiscale e sede in Via
con oggetto sociale
"" come risulta anche dal
certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura di in data
I predetti della cui identità personale, io Ufficiale Rogante, sono certo, con il mio
consenso rinunciano alla presenza di testi.
consenso rinunciano alla presenza di testi.  PREMESSO
•
PREMESSO
PREMESSO - che l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, per le esigenze di
PREMESSO  - che l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, per le esigenze di equipaggiamento del personale della Polizia di Stato, ha la necessità di



una procedura aperta suddivisa in 7 lotti, con criterio di aggiudicazione al minor
prezzo ed espletata in modalità "ASP" mediante piattaforma di negoziazione messa a
disposizione da Consip s.p.a., dandone massima pubblicità con la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e per estratto su quattro
quotidiani, di cui due aventi particolare diffusione nella regione Lazio;
- che l'Amministrazione, è venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di
cui al lotto n, avente come oggetto la fornitura di alla
Ditta con sede in località, via CF
, al prezzo complessivo di € oltre I.V.A. al 22%.
Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
(Oggetto del contratto e descrizione della fornitura)
La Ditta (nel seguito indicato come <u>Ditta</u> ), con sede in
the seguito indicato come bitta, con sede in
, con il presente contratto si obbliga a fornire
, con il presente contratto si obbliga a fornire
, con il presente contratto si obbliga a fornire , per un importo complessivo pari ad €, cui
, con il presente contratto si obbliga a fornire , per un importo complessivo pari ad €, cui sono da aggiungere € per I.V.A. al 22%, per un valore attuale

### Articolo 2

# (Norme regolatrici del contratto)

Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:

- a) la Legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n.2440) e successive modificazioni;
- b) il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n.827) e successive modificazioni;
- c) le Condizioni Generali d'Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato,

- approvate con decreto del Ministro dello Interno n.99.9687.AG.11 del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili;
- d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n.417, recante il Regolamento di Amministrazione e di Contabilità dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza;
- e) il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50;
- f) il D.P.R. n.207 del 5/10/2010, in quanto applicabile ai sensi dell'art.217, comma 1, lett. u) del D. L.vo n.50/2016;
- g) il D. Lgs. n.159 del 6/9/2011 e s.m.i.;
- h) riferimento alla legislazione sulla tutela dei segni distintivi della Polizia di Stato;
- i) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di Contabilità Generale dello Stato.

La Ditta contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti a), b), c), d), e), f), g) ed h), che si intendono qui integralmente trascritte, senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'art.99 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.

#### Articolo 3

# (Adempimenti antecedenti l'inizio delle lavorazioni)

Ai sensi dell'art.100 e seguenti del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., l'Amministrazione verificherà il regolare andamento dell'esecuzione del contratto attraverso il Responsabile unico del procedimento, che potrà avvalersi del "Direttore dell'Esecuzione" per il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto da parte dell'Impresa.

L'Amministrazione parteciperà alla Ditta, a mezzo P.E.C., l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, presso gli Organi di Controllo, comunicando la data di avvio dell'esecuzione della fornitura, anche in caso di esecuzione anticipata, disposta ai sensi dell'art.32, comma 8, del decreto lgs. 50/2016;

La Ditta, entro dieci giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione del contratto dovrà trasmettere, a mezzo PEC: <u>dipps.dircentrteclog.equipaggiamento@pecps.interno.it</u>, al Direttore dell'Esecuzione (ovvero al Responsabile unico del procedimento RUP), nonché all'Ufficio Tecnico ed Analisi di Mercato

<u>dipps.600a.utam@pecps.interno.it</u>, le seguenti notizie contenute nel cosiddetto "Piano industriale di qualità" per ciascuno stabilimento e con riferimento a ciascuna fase di lavorazione:

- data di inizio delle lavorazioni;
- presumibile durata delle lavorazioni, fino all'esaurimento della fornitura;
- la produzione media giornaliera;
- il numero dei dipendenti che si intende destinare alle lavorazioni nonché le relative mansioni dei medesimi;
- la conformità dell'organizzazione del ciclo di lavorazione a quanto dichiarato contrattualmente e risultante dal "Piano industriale di qualità";
- il piano di controllo della qualità;
- il responsabile della qualità;
- gli stabilimenti ove avranno luogo le lavorazioni e saranno custoditi i prodotti ultimati;
- i macchinari, gli impianti e le attrezzature che saranno utilizzati per le lavorazioni;
- i procedimenti di taratura dei macchinari e delle attrezzature;
- le schede tecniche con la periodicità delle manutenzioni effettuate su dette apparecchiature;
- le bolle di consegna e di introduzione di materie prime e dei semilavorati;
- i depositi delle materie prime.

Il "Piano industriale di qualità" dovrà chiaramente evidenziare le procedure e le modalità da espletare nel caso si presentino problemi di qualità (non conformità alle specifiche tecniche, difetti di lavorazione, ecc.) e le conseguenti azioni correttive che verranno intraprese, nonché le verifiche e le prove eseguite dalla Ditta nel corso del processo produttivo e di quello volto a garantire la conformità del prodotto ai requisiti previsti nel Capitolato Tecnico (in modo da garantire l'idoneità e la frequenza dei confezionamenti dei materiali in produzione, adottati all'interno dei reparti per i controlli di qualità in relazione alle norme di collaudo).

Nel caso di mancata o incompleta comunicazione, da parte della Ditta aggiudicataria, delle notizie inerenti il "Piano industriale di qualità", decorso il termine di dieci giorni dalla diffida ad adempiere, l'Amministrazione procederà all'applicazione delle penali di cui all'art.13.

#### Articolo 4

## (Verifica di conformità in corso di esecuzione)

L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare attività di verifica in corso di esecuzione, in qualunque stadio delle varie fasi di lavorazione, per assicurarsi della bontà dei processi di fabbricazione e delle materie prime impiegate.

A tal fine, la Ditta si obbliga a permettere l'accesso in tutte le officine ove vengono prodotti i beni, oggetto del presente contratto, al Direttore dell'esecuzione, nonché ai delegati dell'Amministrazione ed a farli accompagnare da personale tecnico, in grado di fornire le indicazioni eventualmente richieste, nonché a mettere a disposizione i luoghi ove i beni prodotti sono già stoccati, le giacenze delle materie prime necessarie alla produzione, le documentazioni del loro acquisto, i banchi di prova, gli apparecchi ed i dispositivi occorrenti per l'effettuazione delle prove, verifiche ed accertamenti necessari.

Tutte le operazioni effettuate in occasione delle attività di verifica di conformità in corso di esecuzione saranno fatte constatare con un apposito verbale, redatto seduta stante dal Direttore dell'esecuzione ovvero dai delegati dell'Amministrazione e controfirmato dal rappresentante della Ditta, che potrà apporvi le controdeduzioni.

Le eventuali manchevolezze, riscontrate nel corso del sopralluogo o a seguito delle analisi disposte, saranno comunicate alla Ditta dal Direttore dell'esecuzione, con l'indicazione degli adempimenti e delle prescrizioni impartite.

Nel caso di grave difformità della reale situazione della organizzazione produttiva rispetto a quella indicata dalla Ditta nelle comunicazioni di cui al precedente articolo 3, l'Amministrazione procederà all'incameramento del 50% del deposito cauzionale, versato ai sensi dell'articolo 11 del presente contratto. La Ditta dovrà provvedere al reintegro del deposito cauzionale entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione dell'Amministrazione.

Tutte le spese di viaggio, vitto e pernottamento del personale dell'Amministrazione impegnato in tali verifiche, sia in Italia che all'estero - sulla base delle disposizioni che regolano il trattamento di servizio fuori sede del personale appartenente all'Amministrazione - saranno a carico della Ditta fornitrice: al riguardo la Ditta dovrà esibire, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'avvenuta approvazione e della registrazione del contratto, una lettera di credito presso un'Agenzia specializzata con la quale garantirà l'assunzione delle predette spese, oppure dovrà provvedere al rimborso delle spese medesime secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione.

Saranno altresì a carico della ditta le spese inerenti le analisi che l'Amministrazione disponesse in fase di verifica di conformità ed in corso di esecuzione.

### Articolo 5

# (Approntamento - Verifiche - Consegna - Termini di adempimento) APPRONTAMENTO ALLE VERIFICHE

La Ditta, almeno dieci giorni prima dell'approntamento al collaudo, è tenuta a comunicarne la data al Direttore dell'esecuzione, se nominato, all'Ufficio attività contrattuali per il vestiario, l'equipaggiamento e l'armamento della Polizia di Stato, nonché all'Ufficio Logistico dipps.600d.servlogistico@pecps.interno.it mediante PEC.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di far effettuare un sopralluogo, allo scopo di verificare la quantità e la razionale disposizione degli imballaggi contenenti i manufatti nonché l'idoneità dei locali ove la merce è depositata.

### VERIFICA DI CONFORMITA'

La verifica di conformità della fornitura sarà effettuata ai sensi degli art. 102 e seguenti del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. e sarà eseguita dal Direttore dell'esecuzione, sotto il controllo del Responsabile unico del procedimento, oppure da apposita Commissione composta da tre/cinque soggetti in possesso della competenza tecnica necessaria in relazione all'oggetto del contratto.

I beni presentati alle verifiche dovranno possedere i requisiti previsti dalle relative specifiche tecniche poste a base di gara.

Il soggetto incaricato di eseguire le verifiche finali potrà eseguire tutte le prove di laboratorio che riterrà opportune i cui costi saranno a carico della Ditta entro il limite massimo del 3% dell'importo contrattuale, al netto d'IVA.

Tutti i costi del collaudo, compresi quelli relativi ai danni derivanti dal collaudo stesso, sono a carico della Ditta.

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.lgs. n.50/2016.

In caso di ritardi, da parte della Ditta, nell'approntamento al collaudo, saranno applicate le penali di cui all'articolo 12.

Eventuali danni che si dovessero verificare durante il trasporto dei materiali della fornitura riscontrate nella distribuzione saranno denunciati alla Ditta entro 60 (sessanta) giorni successivi alla data in cui l'Amministrazione riceverà i beni in ogni singolo punto di distribuzione.

Il materiale in contestazione rimarrà a disposizione della Ditta per i successivi 15 (quindici) giorni per la verifica in contraddittorio di quanto contestato.

Trascorso tale termine il materiale sarà restituito con oneri a carico della Ditta che si impegnerà a reintegrarlo entro ulteriori 15 (quindici) giorni. In caso di inadempimento da parte della Ditta si procederà con esecuzione in danno fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 6.

### INFORMAZIONI

La Ditta aggiudicataria, in relazione alla comunicazione di attagliamento, dovrà fornire all'Ufficio Logistico le seguenti informazioni, tramite PEC all'indirizzo dipps.600.d.servlogistico@pecps.interno.it:

- Documentazione circa il packaging, per programmare le movimentazioni e la gestione di magazzino (impiego di automezzi, collocazione in magazzino, spese di facchinaggio, ecc.);
- Documentazione fotografica atta alla completa identificazione del prodotto;
- Documentazione informatica circa l'uso, la conservazione (sia in magazzino che in teatro operativo) e la manutenzione dei beni.

### Articolo 6

# (Sospensione dell'esecuzione del contratto - Scioperi e cause di forza maggiore)

Fatto salvo quanto espressamente previsto nel presente articolo, resta inteso che il periodo di esecuzione contrattuale deve intendersi, come in effetti viene inteso, solare e dunque decorrente in modo continuativo ed ininterrotto a prescindere da eventuali giorni di chiusura degli stabilimenti della Ditta per qualsiasi causa, ad eccezione del solo periodo di chiusura per ferie estive con una interruzione massima, in tal caso, del periodo di esecuzione contrattuale di non oltre 20 giorni solari. La mancata comunicazione a mezzo PEC da parte della Ditta al RUP o al Direttore dell'Esecuzione del giorno di inizio del periodo di chiusura per ferie estive - comunicazione da effettuarsi improrogabilmente 10 giorni prima del giorno stesso di inizio della chiusura per ferie - comporta automaticamente la decorrenza in modo continuativo e, quindi, senza interruzione alcuna, del periodo di esecuzione contrattuale.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il RUP o il Direttore dell'Esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

La Ditta, per ottenere il prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovrà inoltrare al RUP o al Direttore dell'Esecuzione, pena decadenza – entro 5 (cinque) giorni solari dall'inizio dell'evento – unitamente alla domanda di proroga, un'esauriente documentazione che provi la durata e le cause del ritardo.

Qualora la Ditta non adempia entro il termine stabilito nella proroga concessa dall'Amministrazione, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, con incameramento dell'intero deposito cauzionale, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

### Articolo 7

## Rifiuto e ripresentazione al collaudo

Nel caso che il Direttore dell'Esecuzione ovvero la Commissione di Collaudo pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato al collaudo la Ditta potrà, alternativamente:

- a) riproporre entro 15 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, della decisione di rifiuto deliberata – i beni già sottoposti al collaudo con esito negativo, accompagnati da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato ovviato ai difetti e/o alle avarie riscontrate;
- b) entro il termine concordato con il Direttore dell'Esecuzione, ripresentare al collaudo altro nuovo materiale, in sostituzione di quello rifiutato.

Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all'art.5 del contratto.

In ogni caso, gli oneri di ritiro dei beni sottoposti al collaudo con esito negativo, resteranno a carico della Ditta. Se entro il termine stabilito dall'Amministrazione la Ditta non avrà provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attività sarà effettuata dall'Amministrazione, che si rivarrà sulla Ditta stessa mediante incameramento del deposito cauzionale.

Verranno applicate le penali di cui all'art.13 in caso di superamento dei termini in scadenza, con esclusione dal computo delle penali dei giorni che intercorrono dalla data di approntamento al collaudo a quella di comunicazione del collaudo negativo.

Nell'ipotesi di esito sfavorevole anche del secondo collaudo, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, con incameramento dell'intera garanzia definitiva, fatta salva ogni altra azione risarcitoria. Si applica l'articolo 5.

### Articolo 8

(Modifiche e varianti tecniche)

Se nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno, anche su proposta della Ditta, apportare delle modifiche o varianti tecniche al fine di aumentare la funzionalità operativa e/o le prestazioni tecniche del materiale in fornitura, il Direttore Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, su richiesta del Direttore dell'Esecuzione può richiedere ovvero autorizzare – in caso di proposta da parte della Ditta – l'esecuzione di tali modifiche o varianti tecniche.

Qualora dette modifiche, previo accordi tra le parti, risultassero di entità tale da non dar luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, la Ditta sarà tenuta ad eseguirle senza alcun compenso su richiesta dell'Amministrazione.

Se tali modifiche risultassero di entità tale da comportare degli aumenti di costo, comunque non superiori al 10% dell'importo complessivo, verrà convenuto un compenso extra quantificato dall'Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato; se, viceversa, esse comportassero delle diminuzioni, sarà del pari convenuta la riduzione da apportare al prezzo contrattuale.

Quanto sopra sarà fatto constatare:

- con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche non comportino prolungamenti dei termini di approntamento al collaudo e/o di consegna, sospensione di lavori e variazioni di prezzo;
- con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di prezzo, prolungamento dei termini di approntamento al collaudo e/o di consegna, diminuzioni di prestazioni e comunque di oneri e costi.

Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno chiaramente precisare:

- le modifiche da introdurre, descritte singolarmente;
- la frazione dei materiali in fornitura sui quali ciascuna modifica dovrà essere introdotta in dipendenza dello stato di esecuzione del contratto;
- l'incidenza di tali modifiche del materiale in fornitura sulle caratteristiche, sulle prestazioni e sui tempi contrattuali.

Dovranno, altresì, essere sottoposti alla successiva approvazione della stessa Autorità che ha approvato il contratto, ai sensi dell'articolo 119 del Regolamento di contabilità generale dello Stato.

Articolo 9 (Vizi) I beni dovranno essere forniti privi di difetti dovuti a vizi nei materiali impiegati e possedere tutti i requisiti previsti nel Capitolato Tecnico posto a base di gara e indicati dalla ditta nella documentazione allegata all'offerta tecnica.

La Ditta sarà tenuta a garantire, ai sensi dell'art.1490 del Codice Civile, che la merce fornita sia immune da vizi o difetti di costruzione e delle materie prime, che la rendano inidonea all'uso al quale è destinata, o che ne diminuiscono in modo apprezzabile in valore.

I beni dovranno essere garantiti dalla Ditta da tutti gli inconvenienti non derivanti da causa di forza maggiore, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, salvo maggiore durata offerta dalla Ditta, a decorrere dalla data di consegna all'Ente fruitore, ai sensi del Codice del Consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 e s.m.i.

Pertanto l'aggiudicatario sarà obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione, da materiali impiegati o da difettoso assemblaggio.

## Articolo 10

## (Garanzia)

La Ditta garantisce la fornitura per un periodo di 24 mesi, a decorrere dalla data di consegna dei manufatti, oggetto del presente contratto.

La garanzia consiste nella rimessa in efficienza o reintegrazione dei prodotti o delle parti difettose, con le modalità e nel rispetto dei tempi stabiliti dall'Amministrazione.

Ove la specializzazione degli interventi di lavorazione richiedesse tempi maggiori, sarà facoltà dell'Amministrazione concederli.

Tutte le spese connesse alle operazioni di cui sopra, di qualunque natura, sono a totale carico della Ditta. Quanto rimesso in efficienza o reintegrato dovrà essere sottoposto a regolare collaudo, secondo quanto previsto dall'art.5 del presente contratto.

Qualora la Ditta non dovesse provvedere, nel termine prescritto, alle sostituzioni delle parti di materiale risultate difettose durante il periodo di garanzia, l'Amministrazione attiverà le conseguenti procedure giudiziali.

Il tempo intercorso dalla notifica dell'avaria al giorno di ripresentazione del materiale al collaudo comporterà il prolungamento del precedente periodo di garanzia di un uguale numero di giorni.

L'interruzione del periodo di garanzia dovrà risultare da apposito verbale.

# Articolo 11 (Cauzione definitiva)

senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione.
ss.mm.ii., mediante polizza fideiussoria n rilasciata da
quanto applicabile il beneficio di cui all'art.93, comma 7, del D. Lgs.50/2016 e
€ pari al % dell'importo netto del contratto, ridotto del 50% in
Stato e dell'art.103 del D.Lgs. n.50/2016, costituisce una cauzione definitiva di
Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello
A titolo di garanzia degli obblighi contrattuali assunti la Ditta, ai sensi dell'art.54 del

Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Ditta dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull'importo del prezzo da versare alla Ditta, fatte salve la facoltà, da parte dell'Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto, procedere ad incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.

La garanzia fidejussoria prestata avrà efficacia fino all'integrale adempimento delle obbligazioni cui la Ditta è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell'Amministrazione anche in deroga all'articolo 1957 del Codice Civile.

Non è in alcun modo ammessa l'eventuale richiesta, da parte della Ditta, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall'Amministrazione.

## Articolo 12

# (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale)

Per ogni ritardo, relativo sia alla presentazione del piano industriale di qualità, sia all'approntamento al collaudo o alla consegna della fornitura di cui all'art.3, ultimo comma, all'art.5, ovvero nei casi previsti dall'art.7, comma 4, del presente contratto, sarà applicata una penale in misura giornaliera, corrispondente all'1 per mille del valore del contratto per ritardi compresi tra 1 (uno) e 100 (cento) giorni.

In tutte le ipotesi previste per l'applicazione di penali disciplinate dal precedente capoverso, l'ammontare complessivo delle penalità non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'importo contrattuale.

Parimenti, in tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, trascorso il termine di 15 (quindici) giorni, da considerarsi

termine essenziale, ai sensi dell'art. 1457 del Codice Civile, il ritardo è da considerarsi grave inadempimento e l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all'incameramento del deposito cauzionale, all'esecuzione in danno della Ditta nonché, all'affidamento della fornitura al secondo classificato nella gara di affidamento.

Qualora l'importo complessivo delle medesime dovesse risultare superiore al limite del 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione, previa diffida ad eseguire l'attività entro il termine ultimo di 30 giorni, procederà alla risoluzione contrattuale in danno alla Ditta ed all'incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il diritto dell'ulteriore risarcimento per danni causati dall'inadempimento del contratto.

Nel caso di consegna di un quantitativo inferiore rispetto a quello dedotto nel contratto verrà applicata la penalità commisurata al 10% del valore delle quantità non consegnate, fermo restando la liquidazione delle somme limitatamente al valore dei manufatti acquisiti dall'Amministrazione.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.

Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione a mezzo PEC dell'applicazione della penalità.

### Articolo 13

## (Tracciabilità dei flussi finanziari)

La Ditta si assume, come in effetti si assume, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi di quanto disposto dall'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136, come modificato dalla L.17 dicembre 2010 n.217 che ha convertito il D.L.187/2010. Resta fin da ora inteso che il presente contratto si intenderà espressamente risolto in tutti i casi in cui risulterà che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A..

## Articolo 14

## (Pagamento)

Una volta eseguito il collaudo favorevole della intera fornitura in ogni punto indicato per la distribuzione, l'Amministrazione rilascerà il certificato di pagamento alla Ditta (art.102, comma 4, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.), ai fini dell'emissione della fattura, che dovrà essere trasmessa in formato elettronico all'Ufficio Attività contrattuali per il Vestiario, l'Equipaggiamento e l'Armamento della Polizia di Stato,.

La fattura dovrà riportare:

- il codice univoco ufficio: XTKA4P (MINISTERO DELL'INTERNO –
  Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale dei Servizi Tecnico
  Logistici e della Gestione Patrimoniale Ufficio attività contrattuali per il
  vestiario, l'equipaggiamento e l'armamento della Polizia di Stato;
- il codice CIG.

La fattura dovrà essere immessa al sistema di interscambio, <u>corredata dai documenti richiesti in sede di rilascio del certificato di pagamento</u>, secondo le modalità evidenziate sul sito www.fatturapa.gov.it.

Si richiama la massima attenzione in ordine a quanto previsto in tema di "scissione dei pagamenti" dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato sulla G.U. n.27 del 03 febbraio 2015.

Le parti contrattuali concordemente convengono che, ai sensi dell'art.4, comma 4, del D.Lgs.9 ottobre 2002 n.231, che recepisce la Direttiva 2000/7/UE, come modificato dal D.Lgs. n.192/2012, in attuazione della Direttiva 2011/7/UE, l'Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 60 (sessanta) giorni solari, in considerazione della tipologia del bene, decorrenti dalla data di presa in carico nel sistema di interscambio della fattura.

In ogni caso, allorquando si verifichino le condizioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'art.4, comma 2, del D.Lgs.n.231/2002, come modificato dal D. Lgs. n.192/2012, il suindicato termine decorrerà dalla data di ricevimento del materiale oggetto del presente contratto, ovvero dalla data dell'accettazione, o della verifica eventualmente prevista dalla legge o dal contratto, ai fini dell'accertamento della conformità del predetto materiale.

Rimane inteso che, ai sensi dell'art.30, comma 5, del D. L.vo n.50/2016 e s.m.i, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, si verificherà la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, attraverso il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

Tutti gli importi eventualmente dovuti in forza del presente contratto (a titolo di penale, di rimborso pubblicazione avvisi, di spese per il personale dell'Amministrazione in fase di verifica di conformità, di spese per le analisi in corso di lavorazione e per i costi di collaudo) potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dalla Amministrazione, che potrà rivalersi anche sulla garanzia definitiva.

In ottemperanza all'art. 34 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo 16 marzo 2018, n. 29, che prevede, con decorrenza 1º gennaio 2019, l'adozione di un "nuovo concetto di impegno" della spesa, strutturato in imputazioni pluriennali ad esigibilità differita (IPE), si fa presente che l'esigibilità dell'importo contrattualizzato avrà scadenza (esigibilità) nell'anno 2020.

## Articolo 15

# (Clausola dell'Amministrazione più favorita)

La Ditta assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i più favorevoli in assoluto praticati, dalla medesima Ditta, a qualsiasi altro soggetto pubblico o privato, in Italia o all'estero, e che eventuali minori prezzi fino ad avvenuto pagamento, a parità di oneri fiscali, saranno applicati anche alla presente fornitura.

# Articolo 16

# (Brevetti)

Ogni obbligo derivante da diritti di brevetto, privativa industriale sui materiali o sul processo di fabbricazione ed ogni onere relativo alla tacitazione di terzi per qualunque rivendicazione sulla provvista, oggetto del contratto, resta a carico esclusivo della Ditta.

La Ditta si impegna a sollevare formalmente l'Amministrazione da ogni eventuale azione o pretesa da parte di chiunque avanzata a qualsiasi titolo o ragione, obbligandosi, nel caso in cui venga promosso un procedimento giudiziario, a tenere indenne e manlevare l'Amministrazione dai danni e dalle spese, ai quali sia stata eventualmente condannata con sentenza definitiva.

# Articolo 17

# (Obblighi della Ditta nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale)

La Ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.

In particolare, la Ditta si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori, impiegati per l'esecuzione della commessa formante oggetto dell'appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di

pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell'offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna del bene oggetto della presente fornitura.

I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Inoltre la Ditta si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell'ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (legge 9 dicembre 1977, n.903, e Decreto Legislativo 11 aprile 2006 e successive modificazioni) e diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n.68 e s.m.i).

Si applicano le disposizioni di cui ai commi 28, 28-bis e 28-ter dell'art.35 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n.248, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", concernenti la responsabilità solidale del committente con l'appaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto l'appaltatore.

In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, l'Amministrazione, previa comunicazione alla Ditta delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per l'ammontare che sarà indicato dall'Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definita.

Per detta sospensione la Ditta non può opporre eccezioni all'Amministrazione appaltante, né pretendere da essa risarcimenti di danni.

La sospensione dei pagamenti non incide sull'obbligo della Ditta di adempiere alle proprie prestazioni e la Ditta non potrà considerare tale comportamento dell'Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per la Ditta stessa.

La Ditta si impegna, comunque, a manlevare l'Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni.

La Ditta si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.

La Ditta si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l'esecuzione della commessa formante oggetto dell'appalto, le condizioni normative in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge vigente nel Paese in cui ha sede lo stabilimento ove si effettuano le lavorazioni e, eventualmente, dai contratti collettivi di lavoro stipulati nel medesimo Paese applicabili alla data dell'offerta, nonché le condizioni risultanti da eventuali successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria, se operante in detto Paese, fino alla consegna del bene oggetto della presente fornitura.

Le clausole sociali vigenti dovranno essere documentate dalla Ditta ed <u>avallate dal</u> <u>consolato italiano nel Paese ove operano le maestranze</u>.

Inoltre la Ditta si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative in tema di rispetto dell'ambiente, di parità tra uomo e donna e di diritto al lavoro dei disabili, vigenti nel Paese ove si svolgono le lavorazioni.

In caso di accertate violazioni degli obblighi sopraddetti – che la Ditta ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione da parte dell'Autorità di controllo locale, o comunque accertata – l'Amministrazione potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento fino a quando la relativa vertenza non risulti definita.

Per detta sospensione la Ditta non può opporre eccezioni all'Amministrazione appaltante, né pretendere da essa risarcimenti di danni.

La sospensione dei pagamenti non incide sull'obbligo della Ditta di adempiere alle proprie prestazioni e la Ditta non potrà considerare tale comportamento dell'Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per la Ditta stessa.

La Ditta si impegna, comunque, a manlevare l'Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni predette.

Il committente si riserva di compiere verifiche e controlli sul rispetto dell'applicazione in loco delle condizioni di contratto dei lavoratori esteri, con oneri a carico della Ditta appaltatrice.

### Articolo 18

(Documento Unico di Valutazione Rischi)

L'Amministrazione valuta che nell'adempimento del sinallagma contrattuale possono insorgere eventuali rischi da interferenza durante la fase di consegna dei beni ed all'uopo allega il Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza Statico (DUVRI Statico) previsto e redatto in ottemperanza all'art.26 del D. Lgs. n.81/2008, modificato e integrato dall'art.16 del Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n.106 e s.m.i..

### Articolo 19

## (Obblighi della Ditta in materia di tutela della riservatezza)

La Ditta si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i..

In particolare, il personale della Ditta che, nell'ambito della realizzazione del bene oggetto della fornitura, si troverà a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall'Amministrazione ed indicati quali "elementi classificati riservati" dovrà essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo grado richiesto per i dipendenti dell'Amministrazione stessa.

E' fatto divieto al personale della Ditta di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate ed al personale dell'Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente contratto.

Ove la Ditta intenda diffondere:

- informazioni riguardanti i dati tecnici e le attività d'impiego dei beni in fornitura, che non siano state precedentemente rese pubbliche mediante la pubblicazione del bando di gara;
- immagini dei beni in fornitura prima che essi siano stati consegnati all'Amministrazione ed impiegati nei servizi d'istituto;

dovrà rivolgere apposita istanza all'Ufficio per le Relazioni Esterne della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, indirizzata, per conoscenza, all'Ufficio Attività Contrattuali per il vestiario, l'equipaggiamento e l'armamento della Polizia di Stato, all'Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato ed al Servizio Logistico della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale.

Il predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvederà a fornire apposito riscontro, tenendo informati gli altri Uffici interessati.

L'Amministrazione può espressamente autorizzare i dipendenti della Ditta ai fini dell'eventuale trattamento dei dati personali.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che la Ditta sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

### Articolo 20

# (Decadenza e diritti dell'assuntore)

La Ditta si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un'apposita istanza, da trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel termine di 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.

### Articolo 21

# (Patto di integrità)

Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi contenuti nell'unito "Patto di integrità", predisposto nel rispetto del disposto normativo di cui all'articolo 1, comma 17, della Legge n. 190/2012 ed allegato al presente atto negoziale, di cui diviene parte integrante, impegnandosi reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e correttezza in esso contenuti.

#### Articolo 22

# (Salvaguardia dall'obsolescenza)

E' fatto obbligo alla Ditta di fornire, fino all'avvenuta effettuazione del collaudo, il prodotto con tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di produzione ordinaria.

A tal fine la Ditta dovrà comunicare all'Amministrazione tutte le migliorie intervenute successivamente alla stipulazione del contratto e fino al collaudo della fornitura, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione medesima di accettarle, senza oneri aggiuntivi.

In caso di mancata comunicazione circa le varianti migliorative di cui al primo comma verrà applicata una penale pari al 20% dell'importo del prezzo da versare alla Ditta.

## Articolo 23

## (Domicilio legale)

A tutti gli effetti di legge, la Ditta dichiara di eleggere domicilio \_\_\_\_\_\_\_\_, ove è convenuto che possono essere ad essa notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. La Ditta è tenuta a comunicare all'Ente stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico della Ditta tutte le conseguenze che

possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

### Articolo 24

# (Oneri fiscali)

Restano a carico della Ditta gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del presente contratto.

### Articolo 25

# (Vincoli contrattuali)

Il presente contratto, mentre vincola la Ditta contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.

<u>L'applicazione delle penali</u>, ai sensi dell'art.12, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:

art.3;

art.5, paragrafo 3;

art.7, comma 4;

art.10, comma 5.

L'Amministrazione procederà alla <u>risoluzione contrattuale di diritto – mediante</u> dichiarazione unilaterale della Amministrazione con comunicazione mediante PEC – con incameramento del deposito cauzionale, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:

art.6, comma 4;

art.7, comma 5;

art.26;

nonché, in via facoltativa, nei seguenti casi:

art.11, comma 2;

art.12, comma 3;

art.19, ultimo comma;

art.27, comma 2.

Inoltre, qualora la Ditta non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al secondo e al terzo comma del presente articolo, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza

maggiore, procederà a <u>formale diffida ad adempiere</u>, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni.

Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, ed al conseguente incameramento del deposito cauzionale, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione procederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara; si applica l'art.110, commi 1 e 2, del D. L.vo n.50/2016.

### Articolo 26

# (Cessione del credito)

La Ditta ha la facoltà di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, nel limite del 70% dei crediti stessi, a beneficio di primari Istituti di credito, calcolato al netto dell'IVA.

Tale cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione.

La cessione del credito è opponibile all'Amministrazione qualora questa non la rifiuta con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 15 (quindici) giorni dalla sua notifica.

Tale cessione del credito è consentita a condizione che non sia necessaria al reintegro della cauzione.

### Articolo 27

# (Risoluzione in caso di condanna penale)

E' sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio di un'azione penale, a carico del rappresentante legale della Ditta o dei suoi Organi Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l'intero contratto, previa valutazione dell'interesse pubblico alla fornitura del bene.

In caso di sentenza definitiva di condanna, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente contratto; se la responsabilità penale viene accertata successivamente all'avvenuta esecuzione del contratto, l'Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potrà richiedere alla Ditta la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell'importo del contratto.

### Articolo 28

# (Risoluzione contrattuale ai sensi dell'art.92 del D.Lgs.n.159 del 6/9/2011 e s.m.i.)

In base alla normativa antimafia, si procede alla stipula del presente contratto in via d'urgenza anche in assenza dell'informativa antimafia. Tuttavia l'acquisizione successiva di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa o di una delle cause previste dall'art.67 del D.Lgs.n.159 del 6/9/2011 darà luogo alla risoluzione immediata e automatica del presente contratto.

#### Articolo 29

# (Controversie Contrattuali)

Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del presente contratto verranno deferite, esclusivamente, all'Autorità giurisdizionale competente.

### Articolo 30

# (Prevalenza delle clausole contrattuali)

In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente contratto prevale la *ratio* contenuta nelle clausole del contratto medesimo. Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto non in contrasto con l'ordinamento giuridico, in formato elettronico, composto da 20 pagine scritte per intero e parte della presente, oltre le clausole vessatorie e le sottoscrizioni, del quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano, dichiarandolo conforme alle loro volontà e con me lo sottoscrivono con firma autografa apposta in mia presenza, acquisita digitalmente tramite scanner a norma di Legge.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, la Ditta contraente dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli di contratto:

- articolo 1 Oggetto del contratto e descrizione della fornitura
- articolo 2 Norme regolatrici del contratto;
- articolo 3 Adempimenti antecedenti l'inizio delle lavorazioni;
- articolo 4 Verifica di conformità in corso di esecuzione;
- articolo 5 Approntamento alle verifiche, consegna e termini di adempimento;
- <u>articolo 6</u> sospensione dell'esecuzione del contratto, Scioperi e cause di forza maggiore;
- articolo 7 Rifiuto e ripresentazione al collaudo;
- articolo 8 Modifiche e varianti tecniche;
- articolo 9 Vizi;
- articolo 10 Garanzia;
- articolo 11 Cauzione definitiva;
- articolo 12 Penalità in caso di ritardi e termine essenziale;
- articolo 14 Pagamento;
- articolo 15 Clausola dell'Amministrazione più favorita;
- **articolo 17** Obblighi della Ditta nei confronti del proprio personale dipendente e in materia di tutela ambientale;
- articolo 22 Salvaguardia dall'obsolescenza;
- articolo 25 Vincoli contrattuali;
- articolo 26 Cessione del credito;
- articolo 27 Risoluzione in caso di condanna penale;
- articolo 28 Risoluzione contrattuale ai sensi dell'art.92 del D.Lgs.n.159/2011.